

Ten Col. Dr. Bruno Desiato

**LA MEDIAZIONE IN CAMPO PENALE  
CON RIGUARDO AL SETTORE MINORILE**

marzo 2007

La relazione che segue rappresenta il frutto del personale interesse di chi, operatore di polizia giudiziaria, non possiede specifiche competenze di mediazione ma è semplicemente animato da passione ed interesse sull'argomento.

Nei miei primissimi ricordi di bambino, infatti, albergano quelli di mia madre, Assistente Sociale degli anni '60, che dal lontano Alto Adige veniva inviata in missione a Potenza per cercare di esportare una cultura che in quei luoghi e a quell'epoca ancora non si conosceva, riportando esperienze e "lezioni di vita" a loro volta utili a comprendere ed ampliare una visione della realtà altrimenti ristretta e confinata in termini puramente geografici e culturali. Negli anni successivi non ebbi più né modo né tempo per accostarmi a tale interessante argomento se non fino al 2000 allorquando, all'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata, presentai una tesina sotto lo stesso titolo per acquisire la laurea specialistica in " Scienze della Sicurezza", logico e naturale percorso conclusivo di chi, come me, proveniva dagli studi effettuati presso l'Accademia di Modena prima e di Roma infine.

La mediazione nel frattempo si è ampiamente evoluta e ha abbracciato tutti i campi consolidandosi ormai come una affermata e valida disciplina della quale non si può più fare a meno; nelle realtà urbane più complesse è elemento insostituibile per mediare i conflitti in un

momento nel quale “ essere ascoltati” rappresenta ormai una ricchezza sempre più rara rispetto alla possibilità di esprimersi ed ottenere delle risposte .

Ecco che la preparazione dell’operatore, ai vari livelli, deve gioco-forza farsi sempre più profonda e specialistica, coinvolgendo anche sé stessi nel mettersi in discussione cercando di non tradire le fiduciose aspettative di chi ad essi si rivolge.

Ho cercato quindi di riprendere le fila di quel percorso ed aggiornarlo al momento attuale e mi auguro di esserci almeno in parte riuscito.

La premessa è necessaria per riguardo nei confronti di coloro ai quali questa mia è rivolta, pubblico realmente qualificato e “ padrone” dell’argomento e per giustificare manchevolezze o eventuali errori che sicuramente si evidenzieranno nella esposizione e dei quali chiedo sin da ora clemenza.

*Bruno Desiato è nato a Bolzano il 17.9.1957.*

*Ha frequentato la Scuola Militare della Nunziatela a Napoli, l' Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Ha prestato servizio a Napoli, Vipiteno, Sassari, Grosseto, Velletri, Roma. A marzo 2007 è tenente colonnello dell' Arma dei Carabinieri.*

*Nel 1993 ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche presso l' Università di Sassari e nel 2000 la Laurea specialistica in Scienza della Sicurezza presso l' Università di Tor Vergata, Roma.*

*E' iscritto all' albo dei Mediatori immobiliari presso la CCIAA di Grosseto ed a quello dei Giornalisti pubblicisti della Toscana.*

A partire dagli anni '70 e con crescente diffusione negli anni '80, la parola e il concetto di mediazione sono andati diffondendosi in Europa.

In Francia agisce da tempo il "mediateur de la republique "che cerca di facilitare il rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione svolgendo quella che nei paesi del nord europa e' la funzione dello ombudsman, in Spagna del defensor del pueblo e che in Cina viene affidata ai mille ottocento comitati di mediazione che operano a livello di quartiere, villaggio, o fabbrica.

Proprio l'ampiezza dei campi di utilizzo e la diversità delle esperienze rischiano di rendere confuso il quadro; da una parte vi e' chi utilizza il termine in un'accezione negoziale e commerciale e dunque più vicina a quella di intermediazione d'affari, dall'altra vi sono approcci più orientati ad una trasformazione qualitativa dei rapporti all'interno della società civile.

E se è vero che da sempre l'uomo ha cercato dei modi per gestire gli inevitabili conflitti fra i propri membri e' anche vero che la mediazione con le sue fondamentali, irrinunciabili premesse di libera assunzione di responsabilità da parte dei soggetti coinvolti, indipendenza da pratiche già regolamentate, rappresenta un approccio del tutto rivoluzionario.

In questo senso, e per meglio caratterizzarla, vale la pena di confrontarla con altre modalità di gestione dei conflitti: mediazione ad esempio, non è mera soluzione dei conflitti in quanto non significa appianare i litigi, stabilire con una scure immaginaria i torti e le ragioni di chicchessia, quanto mettere le parti in disaccordo nella condizione di uscire dalle situazioni di impasse e ridurre gli effetti di un conflitto distruttivo.

Gli antagonisti portatori di opinioni contrapposte, non devono essere livellati su posizioni uguali, ma si tratta di costruire dei patti che comunque consentano una convivenza produttiva e feconda nel rispetto delle reciproche diversità..

La mediazione non è neppure un surrogato del processo legale, e' qualcosa di altro.

Se, infatti, la mediazione vuole davvero condurre ad una reale assunzione di responsabilità non potrà non svolgersi all'insegna del massimo rispetto della libertà altrui e propria.

La mediazione richiede di non decidere per gli altri: gli antagonisti devono trovare essi stessi la soluzione dei loro conflitti.

La motivazione alla mediazione non può essere imposta ma piuttosto dovrebbe essere il frutto di un processo interno ai protagonisti agevolato dall'esistenza di servizi competenti e facilmente accessibili.

Mediatore e parti in conflitto dovrebbero sentirsi liberi di impegnarsi nel lavoro di mediazione e al tempo stesso liberi di porre termine a questo impegno qualora la motivazione venga a cadere.

La mediazione non è neppure semplice negoziato: come è noto il negoziato è un processo di in cui due o più controparti nessuna delle quali sia in grado di prevalere sull'altra tentano di raggiungere un accordo che rappresenti una soluzione soddisfacente per tutti.

È dunque un processo in cui si ricerca una soluzione che accomuni delle parti fra loro in disaccordo: la negoziazione può avvenire attraverso un messaggero comune alle parti o ciascuna parte può scegliere di nominare un proprio rappresentante ( l'avvocato di fiducia).

È chiaro che una soluzione di questo tipo presenta il notevole svantaggio di non indurre una comunicazione diretta fra le parti che dipenderanno dai loro portavoce senza raggiungere mai una reale autonomia

di trattativa.

Ma dopo aver speso tante parole su quello che la mediazione non è, si può ora cercare di definirla in positivo: si tratta di un processo in cui si punta in primo luogo alla responsabilizzazione delle parti aiutandole a focalizzare la percezione di quegli interessi comuni che sarebbe vano sacrificare in nome di una generica vendetta.

La stesa parola "mediare" deriva dal tardo latino e significa "dividere nel mezzo" o, detto in altri termini, aprire canali di comunicazione che si erano bloccati.

Il mediatore fa in modo che le parti riprendano a comunicare fra loro e non parla al posto di, o nell'interesse di, o con l'intenzione di fare andare le cose in un certo modo.

Non cerca neppure di annullare il conflitto ma, affinché i contendenti inizino a parlare fra di loro, chi conduce la mediazione dovrà mettere in atto una serie di strategie che favoriscano una sospensione almeno temporanea delle ostilità, finalizzata alla ripresa del dialogo e ad una revisione dei problemi rimasti aperti attraverso una loro percezione più serena e dunque più creativa nella ricerca delle soluzioni.



In questo senso e' essenziale il fattore tempo: la mediazione e' un intervento in caso di emergenza e i suoi tempi sono per definizione limitati: ma azione d'emergenza non significa azione affrettata, anzi è necessario restare lucidi valutando tutti gli elementi di una situazione. "Darsi tempo" e' un'abitudine preziosa e il tempo della mediazione e' un tempo che consente di crescere e maturare attraverso un'azione concreta.

Un conflitto lascia in ciascuno di noi sentimenti di amarezza, paura, rivalsa e questo e' ancora più vero quando parliamo di aggressioni fisiche e verbali, di furti e rapine, atti lesivi di un nostro diritto: la società moderna ha affidato alle istituzioni penali il compito di stabilire i termini oggettivi delle ragioni di questi cittadini, ma il disagio, la sofferenza, l'onda lunga dell'odio che divora i sentimenti e la ragione delle vittime resta senza risposta.

Sviluppare la mediazione in ambito giudiziario minorile significa appunto accogliere questi sentimenti restituendo attenzione e ascolto ai protagonisti della vicenda penale: alla vittima viene concesso di svolgere un ruolo attivo e non soltanto passivo nei confronti del percorso giudiziario, al reo viene concessa la possibilità, (soltanto se magistrati, operatori sociali e mediatori lo ritengano opportuno), di accantonare la

concezione della pena nel suo significato retributivo per lasciare il posto alla riparazione intesa come modalità di responsabilizzazione del soggetto.

L'incontro fra vittima e reo e' il momento in cui si tenta di riaprire una comunicazione fra le parti e si cerca di raggiungere un accordo soddisfacente.

Uffici di mediazione sono stati istituiti a Torino e Milano ma sempre più numerosi sono i Tribunali per i Minorenni in Italia che si interessano a questa pratica come possibile nuova modalità di affrontare il problema della devianza minorile in Italia.

Esistono a questo proposito in Italia almeno due diverse prospettive culturali dalle quali si guarda al problema; per la prima, la mediazione viene collocata all'interno del sistema penale minorile quale strumento aggiuntivo di questo, e viene così in special modo evidenziata la funzione responsabilizzante che essa può svolgere nei confronti del minore. Secondo un'altra prospettiva, la mediazione viene intesa come progetto socio-culturale volto a promuovere la convivenza e la pace sociale; in questa seconda accezione la mediazione non è più interesse solo dell'amministrazione della giustizia, ma della società intera. Le due prospettive non appaiono fra loro incompatibili, e anzi hanno en-

trambe contribuito a mantenere vivo il dibattito e attenta la verifica sul tema della mediazione penale minorile.

Una questione non meno importante riguarda la definizione dei destinatari degli interventi di mediazione, ossia se imputati e vittime debbano essere selezionati ed in base a quali criteri. Occorre, in altre parole, precisare se la proposta di mediazione possa nascere in relazione a tutte le tipologie di reato oppure solo a reati di lieve entità - eventualmente accompagnati da una valutazione di "rilevanza sociale" del reato stesso - o ancora se la mediazione possa farsi utilmente in presenza di contesti normativi particolari (come ad esempio avviene nei casi di recidivismo) e di situazioni familiari e sociali particolarmente disagiate o complesse.

Allo stato attuale si ritiene preferibile non definire criteri vincolanti per l'individuazione dei casi, mantenendo elasticità e discrezionalità come salienti caratteristiche delle decisioni da prendere, nella consapevolezza sempre più chiara che sia impossibile definire a priori concetti quali "interesse del minore" o "bene comune".

Come riassumere l'operato dell'ufficio di mediazione? Anzitutto si possono distinguere quattro fasi:

- l'invio

- la presa in carico;
- lo svolgimento;
- la conclusione

La prima, quella dell'**invio**, è la fase in cui l'A.G invia all'ufficio per la mediazione un fascicolo contenente l'indicazione dei capi di imputazione, la copia della notizia di reato o la copia del verbale dell'udienza di rinvio; gli organi " invianti" possono essere:

- . il PM ai sensi degli artt.9 del DPR 448/88 e 564 CCP. ;
- . il GIP ai sensi del citato art.9 ;
- . il GUP a norma degli artt.9,27,28 dello stesso DPR e 169CP ;
- . il giudice del dibattimento visti gli artt .9 e 18 del DPR 448/88 e 169 CP.

La richiesta in questa fase può partire anche da educatori dei servizi minorili, assistenti sociali e avvocati.

Presupposto inequivocabile per accedere al servizio, che per inciso è svolto a titolo gratuito, deve essere l'ammissione di responsabilità da parte dell'indagato che risulti dall'interrogatorio o dagli atti d'indagine, ovvero dalla certezza sostanziale che il fatto sussiste e che l'autore lo ha commesso, così da porre il mediatore nel proprio naturale compito di accogliere il disordine e de-costruire una realtà complessa ove il reato si pone come segmento di complesse vicende re-

lazionali, spesso in presenza di altri protagonisti, frutto di aspetti nascosti legati ai codici morali degli adolescenti, a condotte scorrette anche da parte della vittima che, se non riconducibili a qualifiche penalmente rilevabili, nella vita di relazione risultano essere comportamenti gravi tanto quanto le condotte penalmente sanzionate.

La fase della **presa in carico** è quella in cui il fascicolo viene assegnato ad un mediatore e questi ne informa per lettera e tramite telefono il minore, autore del reato, i genitori o gli esercenti la patria potestà, i legali e la persona offesa, citando la data del colloquio preliminare e inviando un volantino illustrativo ove vengono sinteticamente elencati scopi, modalità e funzionamento della mediazione stessa.

E' questo un momento estremamente delicato ma intuitivamente anche determinante ai fini della riuscita della mediazione, poiché attraverso detti contatti telefonici o diretti con tutte le parti interessate, il mediatore crea una complessa rete di relazioni e gli attori iniziano a condividere tra loro il percorso proposto e divengono essi stessi in qualche modo garanti del percorso di mediazione.

**Lo svolgimento**, parte centrale del cammino, prevede i colloqui preliminari individuali con il minore autore del reato e con la parte offesa nonché la mediazione tra le parti alla presenza di altri tre mediatori;

qui si esaltano al massimo le capacità della figura del mediatore che dovrà essere in grado di condividere ciò che è accaduto e di ascoltare, sentire "dentro" di sé e restituire le emozioni delle parti e che le parti esprimono, senza però farsi travolgere dai propri sentimenti. Ecco perché assume importanza la presenza di altri mediatori i quali lavorando in equipe e restando in silenzio come muti osservatori, preservano la propria neutralità, dando spazio alle emozioni altrui.

Secondo il rituale adottato dall'ufficio per la mediazione di Milano, il mediatore, prima di dare la parola a tutti, spiega di non essere un giudice e di non avere il compito di fornire una soluzione; è invece determinante poter esprimere in libertà il proprio vissuto e recuperare la comunicazione, il rispetto reciproco, il proprio punto di vista.

Uno degli altri mediatori presenti compie a questo punto la sintesi di ciò che è stato detto dalle parti senza esprimere giudizi ma semplicemente restituendo le emozioni che i reciproci racconti hanno evidenziato.

Ma a quale risultato si perviene al termine della mediazione? Si può parlare di effettiva riparazione del danno?

L'esperienza milanese, confortata anche da quella di Torino, porta a

concludere che se di riparazione si può parlare essa debba intendersi in chiave simbolica, che rappresenta poi il risultato reale della mediazione. Non può non sfuggire, infatti, che una sorta di riparazione materiale a favore della parte offesa potrebbe in ogni caso costituire una forma di riparazione condizionata all'esito del procedimento penale. Al contrario il significato ultimo e precipuo della mediazione è legato alla possibilità di favorire un gesto volto a riparare un danno recato alla società e che non sia vissuto come punizione bensì come spinta al cambiamento.

L'ultima fase, **la conclusione**, prevede che il mediatore confortato dal parere della equipe di mediazione, invii all'AG l'esito della sua attività che potrà essere positiva, negativa, incerta o di mediazione non effettuata.

Sulla base dell'esperienza sin qui acquisita si può affermare che le esigenze da soddisfare affinché una mediazione possa dirsi riuscita rispondono a due criteri essenziali: quello di valutare e formalizzarne l'esito in termini sintetici da un lato e dall'altro quello di soddisfare l'esigenza della A.G di ricevere una risposta che dia un senso alla richiesta inviatogli. Si sta inoltre studiando una comunicazione che senza entrare nel merito delle dichiarazioni confidenziali rilasciate dal minore, spieghi comunque le modalità attraverso le quali si è giunti alla con-

clusione della mediazione, il tutto in una cornice quanto più stretta possibile con la magistratura sul tema del confronto reciproco e delle finalità comuni. Le sperimentazioni sono state avviate a Torino nel 1995, poi successivamente a Milano, Bari, Trento e Catanzaro. Sul piano dell'organizzazione è da evidenziare il carattere interistituzionale che contraddistingue le sperimentazioni, tutte maturate in un clima di accordo, sia rispetto all'approfondimento teorico della materia e al percorso formativo, sia riguardo all'evoluzione organizzativa.

L'offerta di servizi: gli orientamenti.

Le “politiche integrate di sicurezza”, all'interno delle quali si colloca anche il progetto strategico “Sicurezza dell'Ambiente Sociale” voluto dalla Provincia di Torino, sono entrate in agenda politica in Italia, ma anche nell'Unione Europea, tempi abbastanza recenti. E' solo con il Trattato di Amsterdam, che l'Unione Europea inserisce tra gli obiettivi da realizzare da parte degli Stati membri l'impegno nel campo della “...prevenzione e contrasto di tutte le forme della criminalità al fine di realizzare ... uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”. In seguito all'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam si è poi sviluppato all'interno dell'Unione una concreta politica europea finalizzata alla prevenzione della criminalità che ha portato alla definizione del



programma Hippokrates, alla istituzione della Rete europea di prevenzione della criminalità, finalizzata a favorire lo scambio di informazione ed esperienze tra gli Stati membri (vecchi e nuovi) ed infine alla istituzione del programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria AGIS. All'interno degli stati membri l'attuazione di politiche di sicurezza e inclusione che vedono protagoniste le amministrazioni locali ha un andamento molto più articolato: in una prima fase (che possiamo collocare tra il 1985 e il 1995) lo sviluppo delle politiche di sicurezza si manifesta attraverso due modelli che riferiscono all'esperienza anglo-americana e a quella francese; nei paesi scandinavi è il livello locale che fa da traino al sistema di prevenzione globale e attua gli interventi più interessanti e all'avanguardia, mentre nei Paesi Bassi e nel Regno Unito l'iniziativa centrale (pur se con connotazioni diverse) si è "allargata" al livello locale contribuendo a mettere in rete le iniziative.

Ma è in **Francia** che meglio si formalizza la collaborazione tra istituzioni centrali e periferiche attraverso l'adozione dei Contratti locali di sicurezza "strumenti ... che stabiliscono una chiara ripartizione di competenze e definiscono, nel contempo, delle efficaci forme di collaborazione da attuarsi a livello locale"

Infatti i C.L.S., istituiti a livello centrale (e qui sta forse il loro più

grosso limite) prevedono accordi multilaterali tra governo, enti locali, forze dell'ordine, magistratura, associazioni di cittadini e durano in vigore per sette anni. Possono essere istituiti per iniziativa del Prefetto, del Procuratore della Repubblica o del Sindaco e confluiscono poi nei Contratti di Città, che rappresentano documenti di coordinamento di tutte le politiche per la città: dall'occupazione all'urbanistica, dall'educazione alla sanità. Indubbiamente l'esperienza francese sembra essere quella che maggiormente incarna il coordinamento politico centro-periferia in materia di prevenzione securitaria e da questa esperienza derivano anche i nostri protocolli di intesa, che però a differenza di quelli francesi nascono solo su input del livello locale. La situazione italiana vede fino ai primi anni 90' la sicurezza intesa solo come ordine pubblico e come tale ad esclusivo appannaggio dell'intervento statale, è solo dalla metà degli anni '90 che si comincia a parlare di prevenzione della criminalità e, in generale, di politiche di prevenzione attuate però quasi esclusivamente dall'ambito di governo locale nel quadro di quelle che erano prima definite "politiche sociali" o di lotta all'esclusione quindi un'attività di prevenzione soprattutto volta a modificare le condizioni che possono portare al reato, a creare condizioni di vivibilità migliore del territorio urbano. Il D.Lgs n. 279 del 1999 riconosce i Presidenti di Provincia e i Sindaci dei Comuni capoluogo quali membri di diritto dei Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, organo consultivo del Prefetto, peraltro

dando dignità istituzionale ad una collaborazione che in molte città e province vigeva di fatto. A seguito di questo decreto è emerso quella che il CENSIS definisce “la crescita di protagonismo degli Enti locali in materia di Sicurezza” che attribuisce a due ordini di fattori:

. l’aumento delle aspettative dei cittadini nei confronti di Sindaci e Presidenti di Province e Regioni eletti direttamente ;

. il significato sempre più “globale” che ha assunto il concetto di sicurezza, transitato dall’originario contesto di repressione e prevenzione penale alle politiche di promozione della legalità, mediazione dei conflitti, lotta all’esclusione sociale, di sostegno alle vittime di reato ecc.

Tra gli strumenti giuridici utilizzati per raccordare queste politiche locali di prevenzione all’azione dello Stato, particolare risalto hanno assunto i Protocolli di Intesa, siglati da 70 Comuni capoluogo (il primo fu firmato a Modena nel febbraio 1998,) con le Prefetture, per il coordinamento delle iniziative in materia di sicurezza (dalla riqualificazione urbana fino ad iniziative di raccordo tra polizie municipali e polizia di stato). Sempre a Modena è stato anche siglato nel 2001 il primo “Contratto di Sicurezza” che cerca di andare oltre al semplice protocollo di intesa e stabilire precisi impegni da parte centrale e periferica .

Anche diverse Regioni si sono occupate e preoccupate di legiferare in materia di sicurezza, che è stata definita in tutti i testi legislativi quale “ordinata e civile convivenza nelle città”, ponendosi come obiettivo “la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale”. La prima regione ad occuparsi attivamente di politiche integrate di sicurezza è stata l’Emilia Romagna che con il progetto “Città Sicure” ha promosso fin dalla metà degli anni ’90 progetti e ricerche in materia di sicurezza, fino ad arrivare a stipulare nel 2002 con il Ministero dell’Interno un “Accordo in materia di Sicurezza Urbana”. Ma molte altre Regioni hanno seguito l’esempio dell’Emilia Romagna dotandosi di normativa in materia di sicurezza: Lazio, Toscana, Veneto, Marche e Lombardia.

In questo quadro composito si inserisce inoltre la legge 3/2001 di modifica del Titolo V della costituzione che, come è noto, innova la ripartizione dei compiti fra i diversi livelli istituzionali e soprattutto attribuisce alle Regioni competenza unica in materia di Polizia Locale. Se questo “allargamento” della visione della sicurezza a politiche di prevenzione e sostegno darà i frutti sperati è presto per dirlo, i cambiamenti dei trend sociali, e quindi anche della propensione alla criminalità, vanno misurati nell’arco di decenni e non solo di pochi anni soprattutto in un momento storico che vede la struttura della società cambiare molto velocemente obbligando cittadini e amministratori a

rivedere i propri comportamenti e convinzioni in modo repentino. Certamente si può affermare che l'attenzione posta dalle amministrazioni locali alle politiche integrate di sicurezza ha portato ad una migliore attenzione ai contesti urbani di vita, in senso architettonico e di fruizione degli spazi, ad una maggiore attenzione nei confronti dei giovani intesi come soggetti più deboli e più esposti a devianza ma anche come popolazione del futuro e quindi più attenti e preparati a cogliere le evoluzioni sociali in atto, ma soprattutto ad una attenzione alla sempre maggiore conflittualità fra singoli e gruppi come fattore destabilizzante di un contesto e possibile serbatoio di futuri reati.

E' storia recente l'aumento degli omicidi in seno alle reti familiari che ci porta a dover riflettere sempre più seriamente sulla famiglia come sede di conflitto e al conflitto come potenziale miccia di reati ben più gravi.

Per le sedi di Torino, Milano, Bari e Trento sono stati siglati protocolli d'intesa tra il Centro per la Giustizia Minorile, la Regione e gli Enti locali, al fine di consentire l'attuazione del progetto attraverso la definizione di impegni in termini di risorse economiche e di personale.

Tali protocolli prevedono, inoltre, la firma o comunque l'accordo esplicito e formale del Presidente del Tribunale per Minorenni e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Il modello organizzativo e gestionale della mediazione penale minore, in assenza di una previsione normativa specifica, è quindi basato su un sistema d'intervento condiviso da tutti i soggetti interessati.

Non esistono, peraltro, standard nazionali veri e propri, in quanto gli accordi sono stati elaborati a livello locale, tenendo conto delle risorse disponibili. E' possibile comunque desumere i requisiti minimi, come il sostegno dell'Autorità Giudiziaria, la formazione, la partecipazione degli operatori della Giustizia e degli Enti locali al progetto.

Nelle esperienze italiane, il ruolo attribuito al mediatore è di creare una situazione neutrale in cui reo e vittima possano incontrarsi e riconoscersi reciprocamente come persone.

Qualora, pur avendo avuto esito positivo l'incontro di mediazione, la riparazione diretta non sia possibile, è comunque prevista la possibilità d'inserimento del minore in un'attività di utilità sociale che consenta un impegno effettivo da parte dello stesso.

Come già osservato, dato il carattere fortemente sperimentale delle esperienze avviate, particolare valore viene conferito alla formazione degli operatori.

Si ritiene, infatti, che questa debba procedere su due livelli, prevedendo un percorso di base per tutti gli operatori (sensibilizzazione al tema della mediazione), e una formazione rivolta esclusivamente a coloro che svolgeranno materialmente gli interventi di mediazione, final-

izzata quindi all'acquisizione di specifiche competenze professionali.

In questa prospettiva è stata condotta una interessante attività di formazione delle forze dell'ordine nell'area della Provincia di Torino che potrebbe essere una buona base di partenza per l'estensione nazionale dell'esperienza.

Fra i vari fattori che contribuiscono ad alimentare l'insicurezza dei cittadini assume particolare rilevanza la percezione che essi hanno delle Forze dell'Ordine e della loro capacità di relazionarsi con la vittima.

Al fine di contribuire a dotare gli operatori delle Forze dell'Ordine degli strumenti concettuali ed operativi atti a rendere la loro attività più vicina alle esigenze della cittadinanza è nato nel 1998 il progetto "Fasce deboli", realizzato in collaborazione con la Procura della Repubblica di Torino, finalizzato alla sensibilizzazione e formazione delle Forze dell'Ordine sulle tematiche della composizione dei conflitti. La presentazione dell'ultima edizione del corso, avvenuta nel 2001, ha avuto quali invitati anche i Giudici di Pace del Tribunale di Torino, in seguito alle previste modifiche del codice di procedura penale in materia di attribuzione al giudice di pace della competenza in materia penale. Il 2 gennaio 2002 è entrato in vigore il D.Lgs 274/2000 che

definisce le competenze del giudice di pace in materia penale; all'art. 29, 4° c, detto decreto prevede l'utilizzo dell'istituto della conciliazione nell'ambito della giustizia di pace, analogamente a quanto già normato dagli articoli 320, 1° co, e 322 1° co. del codice di procedura civile. Tali norme attribuiscono al giudice di pace, sia in campo civile sia in campo penale, il compito e la facoltà di esperire un tentativo di conciliazione, senza però dettare modalità specifiche, rimettendo in tal modo alle capacità e conoscenze personali del giudice l'attuazione del tentativo di composizione. A fronte di tale specifica situazione è stato elaborato un corso di approfondimento sulle tecniche conciliative destinato ai giudici di pace della provincia di Torino, nato dalla collaborazione tra gli operatori del "Servizio Genitori Ancora della Provincia di Torino, l'Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata dei Magistrati e l'UNICRI. Nel mese novembre 2002 ha preso avvio il primo dei quattro corsi di formazione previsti per i Giudici di Pace del territorio provinciale, che si è concluso il 20 dicembre. Il percorso formativo prevede 7 incontri di 3 ore ciascuno.

Gli incontri, iniziati a novembre 2002 e proseguiti fino a giugno 2003, hanno approfondito gli aspetti tecnici, psicologici e giuridici delle pratiche conciliative attraverso l'apporto di giuristi, avvocati, psicologici ed operatori dei servizi di mediazione.



L'idea di fondo è quella di venire incontro alla parte offesa dal reato attivando gli operatori del "sistema giudiziario" ad una immediata "presa in carico" della lite in contrasto con l'attuale schema fondato sulla delega di ogni iniziativa alla magistratura.

Posto che le querele vengono presentate normalmente presso gli uffici di polizia e le stazioni dei carabinieri, si pone l'obiettivo di valorizzare questo contatto tra querelante e il primo operatore a cui viene comunicata la volontà di procedere, per organizzare in tempi ragionevoli un tentativo di conciliazione.

Si tratta, in definitiva, di valorizzare la disposizione d'apertura del Testo unico di pubblica sicurezza, laddove l'Autorità di pubblica sicurezza è invitata "per mezzo dei suoi ufficiali e a richiesta delle parti a provvedere alla bonaria composizione dei dissidi privati". Questa funzione può essere uno degli strumenti essenziali perché la stessa autorità di pubblica sicurezza possa vegliare alla sicurezza dei cittadini. L'insicurezza dei cittadini infatti per quanto possa concentrarsi - nei modi più svariati - su fenomeni come lo spaccio di sostanze stupefacenti, l'immigrazione e la prostituzione trova una conferma certa tutte le volte che il conflitto personale e concreto (per motivi che nulla hanno a che fare con i fenomeni sopracitati) viene trascurato dall'apparato giudiziario o trattato a distanze temporali inaccettabili.

In questo quadro la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e la Provincia di Torino hanno ritenuto di pervenire ad un accordo per realizzare un "progetto speciale" finalizzato a trattare in forme nuove innanzitutto la conflittualità di tipo familiare nell'atto in cui questa si rivela all'esterno con una richiesta di punizione avanzata alle forze dell'ordine.

Il progetto viene seguito nelle sue diverse fasi da un gruppo di lavoro rappresentativo degli enti e delle forze che vi sono coinvolti (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Provincia di Torino, Polizia di Stato e Carabinieri).

La prospettiva è quella di un gruppo di lavoro permanente costituito per l'avvio del progetto, per la direzione delle diverse fasi di realizzazione dello stesso e, soprattutto, quale elemento di continuità rispetto alle esigenze di valutazione dell'andamento del progetto nonché per garantire l'inevitabile necessità di una "supervisione" e di una formazione costante degli operatori.

Innanzitutto è stata data una informazione ai responsabili delle forze dell'ordine.

Una volta completato il momento puramente informativo si è proceduto alla sensibilizzazione del personale operativo. La sensibilizzazione ha per il momento (nel corso dei primi due anni di attivazione del progetto) coinvolto 280 operatori di polizia ed ha lo scopo, innanzitutto, di illustrare non tanto il contesto o il percorso giuridico e pratico quanto le modalità e le caratteristiche tecniche dell'approccio conciliativo.

Mentre la fase dell'informazione si risolve in un momento di comunicazione e di esposizione dei temi, la fase della sensibilizzazione comporta un approfondimento e una partecipazione maggiore del personale.

Il progetto è destinato agli operatori che ricevono materialmente la lamentela del cittadino presso i commissariati o le stazioni. Si è ritenuto, comunque, di non sottovalutare il momento del pronto-intervento della pattuglia o della volante richieste di una azione in circostanze di crisi acuta del conflitto (circostanza nelle quali occorre combinare il momento repressivo con quello propositivo).

La formazione è la fase più delicata. Essa ha per ora coinvolto un centinaio di operatori suddivisi in piccoli gruppi con un massimo di 20-25 "allievi" per gruppo. Ogni gruppo segue un modulo di sei incon-

tri di mezza giornata ciascuna.

I formatori sono stati scelti tra gli esponenti più autorevoli della cultura della mediazione in Italia (un docente universitario, una psicologa, un criminologo) e il loro lavoro è stato integrato da comunicazioni di vari esperti nelle discipline della salute mentale, del servizio sociale, delle alcooldipendenze proprio perché il conflitto che viene portato negli uffici di polizia ordinariamente si intreccia con varie patologie sociali e personali.

Mentre le comunicazioni degli esperti hanno assunto la forma consueta della relazione orale il resto della formazione ha fatto leva essenzialmente sulle tecniche dei giochi di ruolo e sulla serrata discussione di gruppo.

I risultati sono positivi sia sul piano dell'apprezzamento di questa risorsa formativa da parte degli operatori sia sul piano della sua immediata applicazione pratica.

Nessuno si nasconde che il cammino da percorrere è ancora lungo ma i cambiamenti significativi nei rapporti fra vittima e reo e nei rispettivi atteggiamenti che si verificano sono tali da giustificare lo sforzo.

Da parte della vittima infatti, c'è la possibilità di ridiventare protagonista dell'iter giudiziario trovando risposte a domande che altrimenti non troverebbero risoluzione: perchè mi hai aggredito? da dove vieni? quali sono le tue motivazioni? E guardando il reo in faccia cercare di superare il trauma e la paura di ciò che altrimenti resterebbe sconosciuto, incomprensibile.

Per il reo è un'occasione per confrontarsi con le conseguenze del suo gesto e per superare quel muro di indifferenza che lo separa dall'altro, cominciando ad acquisire quella empatia che gli permette di "sentire" dentro di sé le ragioni dell'altro.

Certamente la riflessione teorica in merito alla pratica della mediazione lascia ancora aperte numerose questioni: se, per esempio, debba essere centrata primariamente sui bisogni della vittima o sulle esigenze riabilitative del reo oppure sulle funzioni primarie della giustizia.

Resta anche aperta la discussione sulla formazione del mediatore che ancora non è stata regolamentata in maniera univoca: volontari, operatori sociali, psicologi, criminologi, poliziotti preparati ad hoc, si alternano nei gravosi e complessi panni del mediatore.

L'ufficio di Milano è frutto, ad esempio, del progetto sostenuto e coordinato dal Prof. Adolfo Ceretti, docente di Criminologia presso l'Università statale di Milano in collaborazione con altri liberi professionisti che, insieme all'equipe di Bari e Torino, stanno seguendo un corso di formazione con il Cmfm ( Centre di Méditation et de Formation à la Méditation ) di Parigi, diretto dalla formatrice Jaqueline Morineau, ai cui insegnamenti sono ispirati i mediatori che hanno operato.

Come quindi si può intuire, sono più le domande che le risposte ad accompagnare la pratica mediativa ma d'altra parte l'emergenza criminalità giovanile richiede soluzioni innovative che tengano conto sia della precoce entrata nei circuiti penali che dell'aggravarsi dei reati; segno tangibile questo, della necessità di trovare delle soluzioni innovative e dell'inadeguatezza delle misure tradizionali.

## **Bibliografia**

G. Pisapia "La Sfida Della Mediazione" Cedam

De Leo "La Devianza :Minorile" Cedam

S. Castelli "La :Mediazione" Raffaello Cortina Editore

C. Mazzucato "La Mediazione Penale In Ambito Minorile", Atti Del Seminario Di Studi A Cura Dell'ufficio Centrale Di Giustizia Minorile

"Ufficio Per La :Mediazione" Di Milano, Viale Malta 14-20121 Milano

D.Lgs 27/07/1999 n. 279 - Disposizioni integrative del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

D.Lgs 28/08/2000 n. 274 - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468.

Bauman Z., 2001 – Voglia di Comunità – Bari – Ed. Laterza

Castells (2003 – Il potere delle identità – Milano – Ed. Università  
Bocconi

Marletti C., 1988 –“ L’informazione locale e il mercato della comunicazione nella prospettiva degli anni ’90” in “Piccoli Grandi Media” – Atti del Convegno – Torino – Ed. Regione Piemonte

“In-Sicurezza a Mosaico” – Associazione AMAPOLA – giugno  
2003

Meglio prima che mai "Amministrazioni locali e prevenzione della criminalità" - progetto JU.M.P. 17 dicembre 2002 – Fondazione  
CENSIS